

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2743

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato SCOTTO

Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l’accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori del settore del vetro cavo operanti nelle zone calde degli stabilimenti di lavorazione

Presentata il 15 dicembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2011, n. 214, e dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per l’anno 2017), è stato dato il dovuto riconoscimento, anche ai fini previdenziali, ai cosiddetti « lavori usuranti », ossia quelli per i quali è richiesto un impegno fisico o psicofisico particolarmente intenso e continuativo correlato a fattori che non possono essere prevenuti da misure idonee.

La presente proposta di legge intende integrare la disciplina vigente prevedendo che tra i lavoratori dipendenti addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 67 del 2011 rientrano anche i lavoratori del comparto vetro cavo operanti

nelle zone calde, tenuto conto delle peculiari condizioni che caratterizzano tali prestazioni lavorative.

Il settore del vetro italiano, pur mantenendo una posizione di *leadership* in Europa per capacità produttiva, sta attraversando una fase complessa, segnata da costi energetici elevati e incertezze economiche legate alla transizione ecologica.

Tali criticità stanno riducendo gli investimenti, con ricadute negative sulle condizioni di lavoro soprattutto degli addetti alle zone calde, dove l’assenza di innovazioni tecnologiche e di interventi strutturali aggrava ulteriormente la gravosità delle mansioni.

La disciplina vigente riconosce come mansioni usuranti quelle attività lavorative che, per la loro natura, comportano un’elevata esposizione a rischi fisici, ritmi intensi e condizioni ambientali gravose, tali

da determinare un logoramento precoce della salute e delle capacità lavorative. A tali categorie sono riservate misure previdenziali specifiche, tra cui il diritto di accesso al pensionamento anticipato e all'anticipo pensionistico sociale (APE sociale).

Come previsto dal Documento programmatico di bilancio per l'anno 2026 (Doc. XI, n. 3), l'aumento dell'età pensionabile, pari a tre mesi a decorrere dall'anno 2027, sarà applicato « ad esclusione dei lavori gravosi e usuranti ». L'elenco attuale comprende, tra gli altri, i soffiatori del vetro cavo eseguito a mano e a soffio nonché gli addetti alle fonderie di seconda fusione esposti ad alte temperature. Nel settore del vetro cavo, che in Italia impiega circa 29.000 addetti distribuiti su tutto il territorio nazionale, secondo una stima basata sui dati delle aziende che applicano il contratto nazionale di settore sono circa 5.000 i lavoratori che operano direttamente nelle linee di produzione delle zone calde, dove le temperature di esercizio sono estremamente

elevate e paragonabili a quelle delle fonderie metalliche. Questi lavoratori sono esposti quotidianamente a condizioni ambientali gravose, con temperature che superano i limiti di *comfort* termico e che non possono essere efficacemente mitigate da misure tecniche o organizzative. La natura continuativa e intensiva di tali mansioni comporta un'usura fisica significativa, con impatti documentati sulla salute e sulla capacità lavorativa nel medio-lungo periodo.

Per tali ragioni si ritiene necessario apportare modifiche al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011, estendendo ai lavoratori del settore vetro cavo operanti nelle zone calde le disposizioni in materia di esclusione dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, cosiddetto « blocco dell'aumento dell'attività pensionistica », per consentire il conseguente accesso anticipato al trattamento pensionistico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

« *d-bis)* lavoratori del settore vetro cavo operanti nelle zone calde degli stabilimenti di lavorazione »;

b) al comma 2, le parole: « di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *d-bis)* »;

c) al comma 3, le parole: « alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *d-bis)* »;

d) comma 7, le parole: « lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *d-bis)* ».

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



19PDL0174700